Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 1619/2001 DELLA COMMISSIONE**

del 6 agosto 2001

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele e alle pere e che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89

(GU L 215 del 9.8.2001, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 46/2003 della Commissione del 10 gennaio 2003	L 7	61	11.1.2003

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1619/2001 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2001

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele e alle pere e che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le mele e le pere figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola e che modifica il regolamento n. 58 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 730/1999 ([4]), è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica.

(2) Per motivi di chiarezza, è opportuno rendere autonoma, rispetto agli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 920/89, la normativa concernente le mele e le pere. Occorre pertanto procedere ad una rifusione del testo di tale normativa e sopprimere l'allegato III del regolamento (CE) n. 920/89. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le mele e le pere dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

(3) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

(4) Le norme si applicano a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione. I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della diminuzione dello stato di freschezza e di turgore.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([2]) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.
([3]) GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 19.
([4]) GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 14.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile ai seguenti prodotti figura nell'allegato:

— mele di cui al codice NC ex 0808 10,

— pere di cui al codice NC ex 0808 20.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

— una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

— per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 920/89 è così modificato:

1) all'articolo 1, primo comma, il terzo trattino è soppresso;

2) l'allegato III è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

NORMA PER LE MELE E LE PERE

I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica alle mele e alle pere delle varietà (cultivar) derivate da Malus domestica Borkh e da Pyrus communis L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le mele e le pere destinate alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le mele e le pere devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. **Caratteristiche minime**

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le mele e le pere devono essere:

— intere,

— sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

— pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,

— praticamente prive di parassiti,

— praticamente esenti da attacchi parassitari,

— prive di umidità esterna anormale,

— prive di odore e/o sapore estranei.

Inoltre, esse devono essere state raccolte con cura.

Lo sviluppo e il grado di maturazione delle mele e delle pere devono essere tali da consentire alla frutta:

— di proseguire il processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali [1],

— di sopportare il trasporto e le operazioni connesse e

— di arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B. **Classificazione**

Le mele e le pere sono classificate nelle tre categorie seguenti.

i) *Categoria «Extra»*

Le mele e le pere di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono avere la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà [2] e conservare intatto il peduncolo.

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

Le pere non possono essere grumose.

ii) *Categoria I*

Le mele e le pere di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà [2].

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento.

[1] A motivo delle caratteristiche varietali della varietà Fuji per quanto riguarda la maturazione alla raccolta, è ammessa la vitrescenza radiale purché sia limitata alla fascia fibrovascolare del frutto.

[2] I criteri di colorazione e di rugginosità per le mele, nonché un elenco non esaustivo delle varietà per cui valgono tali criteri, figurano in appendice alla presente norma.

▼B

Alcuni frutti possono presentare i seguenti lievi difetti, che non possono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione del prodotto nell'imballaggio:

— un lieve difetto di forma,

— un lieve difetto di sviluppo,

— un lieve difetto di colorazione,

— lievi difetti della buccia non superiori a:

 — 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

 — 1 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia inaequalis), che non devono occupare una superficie superiore a 0,25 cm^2,

 — 1 cm^2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che non devono essere decolorate.

Per le mele, il peduncolo può mancare, purché la rottura sia netta e la buccia adiacente non risulti lesionata. Per le pere, il peduncolo può essere leggermente danneggiato.

Le pere non possono essere grumose.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende le mele e le pere che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite [1].

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

— difetti di forma,

— difetti di sviluppo,

— difetti di colorazione,

— difetti della buccia non superiori a:

 — 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

 — 2,5 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti, comprese le ammaccature lievemente decolorate, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia inaequalis) che non devono occupare una superficie superiore a 1 cm^2.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto o dal peso. In questo caso, tuttavia, il peso minimo fissato deve essere tale che tutti i frutti presentino, secondo i casi, il diametro minimo indicato nella tabella che segue.

Per tutte le categorie è richiesto un diametro minimo secondo lo schema seguente:

(mm)

	Extra	I	II
Mele			
Varietà a frutti grossi [1]	70	65	65
Altre varietà	60	55	55
Pere			
Varietà a frutti grossi [1]	60	55	55
Altre varietà	55	50	45

[1] L'elenco non esaustivo delle varietà a frutti grossi figura nell'appendice alla presente norma.

[1] I criteri di colorazione e di rugginosità per le mele, nonché un elenco non esaustivo delle varietà per cui valgono tali criteri, figurano in appendice alla presente norma.

▼B

A titolo eccezionale, non sarà richiesto alcun calibro minimo per le spedizioni di pere estive di cui all'elenco dell'appendice alla presente norma, effettuate dal 10 giugno al 31 luglio di ogni anno.

Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio, la differenza di diametro tra i frutti di uno stesso imballaggio è limitata a:

— 5 mm per i frutti della categoria Extra e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati [1],

— 10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o in preimballaggi [2].

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell'imballaggio o in preimballaggi non è prevista alcuna regola di omogeneità del calibro.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per ogni imballaggio.

A. **Tolleranze di qualità**

i) *Categoria «Extra»*

Il 5 % in numero o in peso di mele o pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii) *Categoria I*

Il 10 % in numero o in peso di mele o pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Tuttavia, tale tolleranza non si applica alle pere prive di peduncolo.

iii) *Categoria II*

Il 10 % in numero o in peso di mele e pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume, da ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

Nel quadro di questa tolleranza, può essere ammesso al massimo il 2 % in numero o in peso di frutti che presentino i seguenti difetti:

— importante manifestazione di malattia legnosa o vetrosa,

— leggere lesioni o screpolature non cicatrizzate,

— leggerissime tracce di marciume,

— presenza di parassiti interni e/o alterazioni della polpa dovute a parassiti.

B. **Tolleranze di calibro**

Per tutte le categorie:

a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, il 10 % in numero o in peso di frutti rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull'imballaggio, con una variazione massima di 5 mm al di sotto del minimo per i frutti classificati nel più piccolo calibro ammesso;

b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, il 10 % in numero o in peso di frutti che non raggiungono il calibro minimo previsto, con una variazione massima di 5 mm al di sotto di questo calibro.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. **Omogeneità**

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto mele e pere della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria «Extra», è richiesta l'omogeneità di colorazione.

[1] Tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 10 mm.

[2] Tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 20 mm.

▼B

Per quanto riguarda i piccoli imballaggi, destinati alla vendita al consumatore, di mele di peso netto non superiore a 3 kg, non è richiesta omogeneità di varietà. Nel caso della commercializzazione di diverse varietà di mele nello stesso imballaggio non è richiesta omogeneità di origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

▼M1

In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [1].

▼B

B. **Condizionamento**

Le mele e le pere devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne del prodotto. L'impiego di materiali, in particolare di carta o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. **Presentazione**

I frutti della categoria «Extra» devono essere imballati in strati ordinati.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti.

A. **Identificazione**

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), accanto a tale codice deve essere indicata la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente).

B. **Natura del prodotto**

— «Mele» o «Pere», se il contenuto non è visibile dall'esterno,

— denominazione della o, se del caso, delle varietà.

C. **Origine del prodotto**

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. Nel caso menzionato al punto V.A, terzo comma, ossia quando mele di varietà e di origini differenti sono presentate in un unico imballaggio destinato alla vendita al consumatore, il paese d'origine di ciascuna delle varietà interessate deve essere indicato.

D. **Caratteristiche commerciali**

— Categoria,

— calibro oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi.

Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:

a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dai diametri minimo e massimo;

b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo del frutto più piccolo nell'imballaggio seguito dall'indicazione «e più» o «e +» oppure, se del caso, dal diametro del frutto più grosso dell'imballaggio.

[1] GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 65.

▼B

E. **Marchio ufficiale di controllo** (facoltativo)

▼B

APPENDICE

1. CRITERI DI COLORAZIONE PER LE MELE

Secondo la colorazione, le varietà di mele possono essere classificate in quattro gruppi:

Gruppo A — Varietà rosse

Categoria «Extra»	almeno **3/4** della superficie del frutto di colorazione rossa.
Categoria I	almeno **1/2** della superficie del frutto di colorazione rossa.
Categoria II	almeno **1/4** della superficie del frutto di colorazione rossa.

Gruppo B — Varietà di colorazione rossa mista

Categoria «Extra»	almeno **1/2** della superficie del frutto di colorazione rossa.
Categoria I	almeno **1/3** della superficie del frutto di colorazione rossa.
Categoria II	almeno **1/10** della superficie del frutto di colorazione rossa.

Gruppo C — Varietà striate, leggermente colorate

Categoria «Extra»	almeno **1/3** della superficie del frutto striato con colorazione rossa tipica.
Categoria I	almeno **1/10** della superficie del frutto striato con colorazione rossa tipica.

Gruppo D — Altre varietà

2. CRITERI DI RUGGINOSITÀ PER LE MELE

Secondo la rugginosità, le varietà di mele possono essere classificate in due gruppi:

Gruppo R: varietà di mele per le quali la rugginosità è una caratteristica varietale della buccia e non costituisce un difetto se è conforme all'aspetto varietale tipico.

Per le varietà diverse da quelle del gruppo R, la rugginosità è ammessa entro i limiti seguenti:

	Categoria «Extra»	Categoria I	Categoria II	Tolleranza della categoria II
i) Macchie brunastre	Non eccedenti la cavità peduncolare	Possono eccedere leggermente la cavità peduncolare o pistillare	Possono eccedere la cavità peduncolare o pistillare	Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato del collo
	Non rugose	Non rugose	Leggermente rugose	
ii) Rugginosità		**Massimo ammesso della superficie del frutto**		
Reticolata fine (che non contrasti notevolmente con la colorazione generale del frutto)	Leggere tracce di rugginosità che non pregiudichino l'aspetto generale del frutto o del collo	**1/5**	**1/2**	Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato del collo
Densa	Senza	**1/20**	**1/3**	Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato del collo

▼B

	Categoria «Extra»	Categoria I	Categoria II	Tolleranza della categoria II
Cumulo (eccettuate le macchie brunastre ammesse nelle condizioni di cui sopra). La rugginosità fine e la rugginosità densa non possono superare complessivamente un massimo di:	—	**1/5**	**1/2**	Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato del collo

3. CRITERI DI CALIBRO PER LE MELE E LE PERE

Secondo il calibro, le varietà di mele e pere possono essere classificate in tre gruppi:

Gruppo GF: varietà di mele e pere a frutto grosso di cui al secondo comma del titolo III della norma per le mele e le pere.

Gruppo PE: varietà di pere estive di cui al terzo comma del titolo III della norma per le mele e le pere.

Altre varietà.

4. ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE VARIETÀ DI MELE CLASSIFICATE SECONDO I CRITERI DELLA COLORAZIONE, DELLA RUGGINOSITÀ E DEL CALIBRO

Varietà	Sinonimi e/o mutazioni	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
Abbondanza		C		
Akane	Prime Rouge, Prime Red. Tohoku 3, Tokyo Rose	B		
Alice		B		
Alkmene	Early Windsor	C		
Altländer				GF
Apollo		C		GF
Arlet		C		GF
Aroma		C		
Aroma Amorosa		B		
Ashmead's Kernel			R	
Belfort	Pella	B		
Bellavista	Vista Bella	B		
Belle de Boskoop e mutazioni	Schöner von Boskoop, Schone van Boskoop, Goudrenet		R	GF
Belle fleur double				GF
Berlepsch		C		
Berlepsch rouge	Red Berlepsch, Roter Berlepsch	B		
Bismarck				GF
Black Ben Davis		A		GF
Black Stayman		A		GF
Blenheim				GF
Boskoop rouge	Red Boskoop, Roter Boskoop, Schmitz-Hübsch, Rode Boskoop	B	R	GF
Braeburn		C		GF

▼B

Varietà	Sinonimi e/o mutazioni	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
Bramley's Seedling	Bramley, Triomphe de Kiel			GF
Brettacher				GF
Calville (gruppo di …)				GF
Cardinal		B		
Carmio		A		
Carola	Kalco	C		GF
Casanova de Alcobaça		C		
Charden				GF
Charles Ross				GF
Chata Encarnada		C		
Commercio		C		
Cortland		B		GF
Cox Pomona				GF
Cox's Orange Pippin e mutazioni	Cox Orange	C Cherry Cox: B	R	
Crimson Bramley				GF
Cunha	Riscadinha	C		
Delicious ordinaire	Ordinary Delicious	B		
Delicious Pilafa		B		GF
Democrat		A		GF
Discovery		B		
Dunn's Seedling			R	
Egremont Russet			R	
Elan				GF
Ellison's Orange (Ellison)		C		GF
Elstar		C		
Finkenwerden				GF
Fortuna Delicious		A		GF
Fortune			R	
Fuji		C		GF
Gala		C		
Garcia				GF
Gelber Edel				GF
Glorie van Holland				GF
Gloster 69		B		GF
Golden Delicious e mutazioni				GF
Golden Russet			R	
Graham	Graham Royal Jubile			GF
Granny Smith				GF
Gravenstein rouge	Red Gravenstein, Gravenstein rossa, Roter Gravensteiner	B		GF
Gravensteiner	Gravenstein			GF
Greensleeves				GF
Grossherzog Friedrich von Baden				GF

▼B

Varietà	Sinonimi e/o mutazioni	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
Herma				GF
Honeygold				GF
Horneburger				GF
Howgate Wonder				GF
Idared		B		GF
Imperatore	Emperor Alexander	C		GF
Ingrid Marie		B	R	
Jacob Fischer	Jakob Fischer			GF
Jacques Lebel	Jakob Lebel			GF
Jamba		C		GF
James Grieve e mutazioni				GF
James Grieve rouge	Red James Grieve, Roter James Grieve	B		GF
Jerseymac		B		
Jester				GF
Jonagold ([1]) e mutazioni		C		GF
Jonagored		A		GF
Jonathan		B		
Jupiter				GF
Karmijn de Sonnaville		C	R	GF
Katy	Katja	B		
Kent			R	
Kidd's Orange Red		C	R	
Kim		B		
King David		A		
Königin	The Queen			GF
Lane's Prince Albert	Lanes Prinz Albert			GF
Laxton's Superb	Laxtons Superb	C	R	
Lemoen Apfel	Lemoenappel			GF
Lobo		B		
Lord Lambourne		C		
Maigold		C		GF
Mantet rouge	Red Mantet, Roter Mantet	C		
McIntosh Red		B		
Melodie		C		
Melrose		C		GF
Mingan	Peromingan, Mingana		R	GF
Morgenduft	Rome Beauty	B		GF
Musch				GF
Mutsu	Crispin			GF
Normanda		C		GF
Notarapfel	Notaris, Notarisappel			GF
Nueva Europa		C		
Nueva Orleans		B		GF
Odin		B		
Oldenburg		C		

▼B

Varietà	Sinonimi e/o mutazioni	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
Ontario		B		GF
Oregon		A		GF
Ortell		B		
Ozargold				GF
Pater v. d. Elsen				GF
Paula Red		B		
Pero de Cirio				GF
Piglos		B		GF
Pimona		C		
Pinova		C		GF
Piros		C		GF
Pomme raisin		C		
Rambour d'hiver	Winterrambour, Teuringer, Menznauer Jäger			GF
Rambour franc		B		
Red Chief		A		GF
Red Delicious e mutazioni		A		GF
Red Dougherty		A		
Red Rome		A		
Red York		A		
Reglindis		C		GF
Reine des Reinettes	Goldparmäne, King of the pippins	C		
Reineta Encarnada		B		
Reineta Roja del Canada		B		GF
Reinette blanche du Canada	Reinette du Canada, Canada blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada		R	GF
Reinette de France	Renetta di Francia			GF
Reinette de Landsberg	Renetta di Landesberg, Landsberger, Landsberger Renette			GF
Reinette d'Orléans	Orleans Reinette, Renetta d'Orleans			GF
Reinette étoilée	Sternrenette, Sterappel	A		
Reinette grise	Graue Renette, Renetta Grigia		R	GF
Reinette grise du Canada	Graue Kanadarenette		R	GF
Richared		A		GF
Roja de Benejama	Verruga, Roja del Valle, Clavelina	A		
Rose de Berne	Berner Rosenapfel	A		
Rose de Caldaro	Kalterer, Rose di Caldaro	C		
Royal Gala	Tenroy	A		
Royal Red		A		GF
Saure Gamerse	Gamerse Zure			GF
Septer				GF
Shampion		C		GF

▼B

Varietà	Sinonimi e/o mutazioni	Gruppo di colorazione	Rugginosità	Calibro
Signe Tillisch				GF
Spartan		A		
St Edmunds Pippin			R	
Stalapfel		B		
Stark Delicious		A		
Starking		A		GF
Starkrimson		A		GF
Stark's Earliest		C		
Stayman Winesap	Stayman	B		GF
Staymared	Staymanred, Red Stayman	A		GF
Sturmer Pippin			R	
Summerred		B		
Sunset			R	
Suntan			R	
Top Red		A		GF
Toreno			R	
Transparente de Croncels	Croncels			GF
Triomphe de Luxembourg				GF
Tydeman's Early Worcester	Tydeman's Early	B		GF
Wagener		B		
Wealthy		B		
Well Spur		A		GF
Winesap	Winter Winesap	A		
Winston		C		
Winter Banana	Winterbanane, Winterbananenapfel			GF
Worcester Pearmain		B		
Yellow Newton	AlbemarlemPippin		R	
York		B		
Zabergäu				GF
Zigeunerin				GF

([1]) Tuttavia, per la varietà Jonagold i frutti classificati nella categoria II devono avere almeno un decimo della superficie di colorazione rossa striata.

5. ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE VARIETÀ DI PERE CLASSIFICATE SECONDO IL CALIBRO

Varietà	Sinonimi e/o mutazioni	Calibro
Abbé Fétel	Abbate Fetel, Abate Fetel	GF
Abugo o Siete en Boca		PE
Alexandrine Douillard		GF
André Desportes		PE
Azucar Verde		PE
Bergamotten		PE
Beurré Alexandre Lucas	Lucas, Alexander Lucas	GF

▼B

Varietà	Sinonimi e/o mutazioni	Calibro
Beurré Clairgeau	Clairgeau, Clairgeaus Butterbirne	GF
Beurré d'Arenberg	Hardenpont	GF
Beurré Diel	Diels Butterbirne	GF
Beurré Giffard	Giffards Butterbirne	PE
Beurré Gris		PE
Beurré Lebrun		GF
Beurré précoce Morettini	Buttira precoce Morettini	PE
Blanca de Aranjuez	Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla	PE
Buntrocks		PE
Carapinheira		PE
Carusella		PE
Castell	Castell de Verano	PE
Catillac	Pondspear, Ronde Gratio, Grand Monarque, Charteuse	GF
Claude Blanchet		PE
Colorée de Juillet	Bunte Juli	PE
Condoula		PE
Coscia	Ercolini	PE
Curé	Curato, Pastoren, Del Cura de Ouro, Espadon de Invierno, Bella de Berry, Lombarda de Rioja, Batall de Campana	GF
D. Joaquina	Doyenné de Juillet	PE
Devoe		GF
Don Guido		GF
Doyenné d'hiver	Winterdechant, Decana d'Inverno	GF
Doyenné du Comice	Comice, Vereinsdechant, Decana del Comizio	GF
Duchesse d'Angoulême	Duchessa d'Angoulême	GF
Empereur Alexandre	Beurré Bosc, Bosc, Beurré d'Apremont, Kaiser Alexander, Imperatore Alessandro, Kaiserkrone, Alexanderbirne	GF
Flor de Invierno		GF
Général Leclerc		GF
Gentile		PE
Gentile Bianca di Firenze		PE
Gentilona		PE
Giardina		PE
Gramshirtle		PE
Grand Champion		GF
Hartleffs		PE
Jeanne d'Arc		GF
Leonardeta	Mosqueruela, Margallon, Colorada de Acanadre, Leonarda de Magallon	PE
Marguerite Marillat	Margarete Marillat	GF
Moscatella		PE
Oomskinderen		PE
Packham's Triumph	Williams d'Automne	GF
Passe Crassane	Passa Crassana, Edelcrassane	GF

▼B

Varietà	Sinonimi e/o mutazioni	Calibro
Perita de San Juan		PE
Pérola		PE
Précoce de Altedo	Precoce di Altedo	PE
Précoce de Trévoux	Trévoux, Precoce di Trévoux, Frühe von Trévoux	PE
Président Drouard	Präsident Drouard	GF
Santa Maria	Santa Maria Morettini	PE
Souvenir du Congrès	Kongress, Congress	GF
Spadoncina	Agua de Verano, Agua de Agosto	PE
Triomphe de Vienne	Trionfo di Vienna, Triumph von Vienne	GF
Wilder		PE
Williams Duchesse	Pitmaston	GF
Witthöftsbirne		PE